

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 12

del 29.3.1999

Ufficio RAGIONERIA Visto
per l'impegno

Fondi lì.....

IL RAGIONIERE MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza.....ordinaria di1^a.....convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: Approvazione regolamento per le entrate

L'anno millenovecentonovantanove addì ventinove, ...del mese di ...marzo...
alle ore 19,45.....nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Sindaco Orticello Onoratio | 16 Cataldi Vincenzo |
| 1 Carnevale Marco Antonio | 17 Venditti Mario |
| 2 Addessi Giuseppe | 18 Semenzato Bruno |
| 3 Turchetta Egidio | 19 Mattei Alessandro |
| 4 Di Manno Onorato | 20 di Manno Bruno |
| 5 Leone Oronzo | 21 Cardinale Antonio |
| 6 Biasillo Lucio | 22 Capasso Ettore |
| 7 Parisella Piero | 23 Corina Andrea |
| 8 Marzano Sergio | 24 Giannoni Gianni |
| 9 di Fazio Paolo | 25 Martellucci Franco |
| 10 Pietricola Vincenzo | 26 di Fazio Massimo |
| 11 Meschino Massimo | 27 L'Amante Claudio |
| 12 Fiore Giorgio | 28 Soccodato Alberto |
| 13 Forte Antonio | 29 Velletri Augusto |
| 14 De Santis Onorato | 30 Cima Maurizio Vincenzo |
| 15 D'Ambrogio Enzo | |

A

A

ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
IL RAGIONIERE CAPO
(Marco Morelli)

Sono presenti n. 28 Consiglieri + il Sindaco.

Sono presenti gli Assessori: Maschietto, Parisi, Parisella, Orticelli, Cataldi, Monacelli.

Assiste il Segretario Generale Sig. Marino Martino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Addessi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

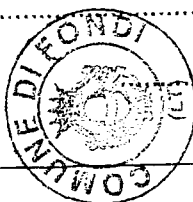
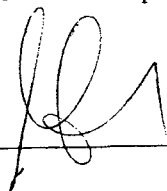
IL PRESIDENTE
F.to avv. Giuseppe Addressi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
..... F.to sig. Marco Carnevale

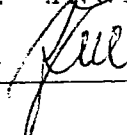
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Marino Martino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno **31 MAR. 1999** e vi resterà fino al
giorno **15 APR. 1999**

Dalla Residenza Municipale, addì



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marino Martino.....



REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:

Nulle Ose

Seduta del 12-04-99
Verbale N. 28
Latina, li 12-04-99

IL SEGRETARIO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marino Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lg.vo 15.12.97 n. 446 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'art. 58 del D.Lg.vo 15.12.97 n. 446 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal D.Lg.vo 504/1992;
- che l'art. 59 del D.Lg.vo 15.12.97 n. 446 concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

visti gli schemi di regolamento delle entrate predisposte dagli uffici;

visti i seguenti pareri:

il responsabile del servizio esprime parere favorevole F.to Mario Morelli

il responsabile di ragioneria esprime parere favorevole F.to Mario Morelli

il segretario generale esprime parere favorevole F.to Marino Martino

con la seguente votazione resa per appello nominale:

presenti 29

favorevoli 16

astenuti 1 (Corina)

contrari 12 (Fiore, Forte, De Santis, D'Ambrogio, Venditti, Cardinale, Capasso, Giammoni, di Fazio Massimo, L'Amante, Velletri e Cima)

DELIBERA

1) di approvare con riferimento agli artt. 52 e 59 del D.Lg.vo 15.12.97 n. 446 i seguenti regolamenti:

a) regolamento sulle entrate comunali che si compone di n. 19 articoli

b) regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione che si compone di n. 15 articoli

c) regolamento sull'LC.I. che si compone di n. 9 articoli

d) integrazione regolamento della tassa rifiuti solidi urbani



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
COMPOSTO DA N. 19 ARTICOLI

Art. 4
Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

A decorrere dall'approvazione del presente regolamento le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell' art. 52 del Decreto Legislativo 1512-1997. n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e ~~l'~~ aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali inclusi i proventi delle sanzioni amministrative e tutte le altre entrate, nonché qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario,

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatici, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso

- 7
- †
- e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

TITOLO I I

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e), della L. 142/90
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
- e) affidamento, mediante concessione, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il Funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario,

4

ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal «responsabile del servizio» (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12

Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale. proporre appello, a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento,

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13

Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/ accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti,

Art 9

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità,

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno).

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 15

Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati, la società convenzionata prevista alla lett. e) comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25-02-1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 17

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni

Art. 14

Autotutela

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 18

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta e disposto dal Responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente rimosse dall'ente ' ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

RIPARTIZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA

OGGETTO: REGOLAMENTO T.A.R.S.U. - INTEGRAZIONE

Visto il regolamento T.A.R.S.U. approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 10.4.1995;

vista la legge 446/97 art. 52;

vista la legge 448/98 art. 31;

visti gli artt. 21 e 43 del D.Lg.vo n. 22/97 (decreto Ronchi) e sue successive modificazioni ed integrazioni;

considerata la deliberazione comunale n. 65 del 16.7.98 (delibera di assimilazione) nonché la risoluzione ministeriale n. 16/E del 9.2.1999;

si prevede di apportare al regolamento le seguenti integrazioni rese necessarie dalle disposizioni su menzionate:

1) i produttori promiscui di imballaggi che producono o utilizzano contemporaneamente imballaggi primari, secondari, terziari secondo l'applicazione di cui all'art. 35 del D.Lg.vo 22/97 che provvedono in proprio allo smaltimento degli imballaggi secondari e terziari hanno diritto ad una riduzione tariffaria nella misura del 30% dietro presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la corretta attività di smaltimento in proprio o attraverso terzi autorizzati;

2) i produttori di rifiuti assimilati (secondo deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.7.1998) che provvedono al recupero diretto di tali rifiuti hanno diritto alla riduzione forfettaria nella misura del 45% della tariffa prevista per le categorie di appartenenza;

la determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa.

L'eventuale sgravio o rimborso è determinato dal successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) e dell'art. 49 comma 14, del citato decreto legislativo n. 22/97.



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

RIPARTIZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE
UFFICIO TRIBUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 52 e 59, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;

Adotta il seguente Regolamento

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 1

Riduzione d'imposta

- L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizioni o ripristino atti ad evitare danni a cose o persone.
- Non costituisce motivo di inagibilita' o inabitabilita' il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
- L'inagibilita' o inabitabilita' puo' essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di cui alla legge 4 gennaio 1968 n° 15, in mancanza di dichiarazione sostitutiva di cui sopra, la condizione di inagibilita' o inabitabilita' è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

Art. 2

Pertinenze dell'abitazione principale

- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia sull'imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
- L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- Per pertinenza si intende garage, box, o posto auto, la soffitta, la cantina ubicata nella stessa unita' immobiliare o complesso immobiliare nel quale e' compreso l'abitazione principale.
- Resta fermo che l'abitazione principale e le unita' asservite ad essa continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compreso la determinazione, per ciascuna di essa, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.
- Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari.



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

RIPARTIZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE
UFFICIO TRIBUTI

Art. 3

Versamenti

- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dai contitolari, purché tali versamenti cumulativamente considerati coprono l'intera imposta dovuta.
- Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare, per la sua quota di possesso.

Art. 4

Soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

- Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento rateale dell'imposta dovuta, senza addebito d'interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni economico-sociali di seguito indicati. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può in ogni momento estinguere il debito residuo in un'unica soluzione.
- Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta è la persona fisica che si trova in situazione di disagio economico sociale determinate dalle seguenti condizioni:
 - 1- disoccupati da più di due anni;
 - 2- pensionati oltre i 65 anni;
 - 3- vedovi/e con minori a carico;
- La sussistenza delle condizioni di disagio è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione di idonea documentazione ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare.

Art. 5

Controllo

- La Giunta Comunale, tenendo conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.



COMUNE DI FONDI (Provincia di Latina)

RIPARTIZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

UFFICIO TRIBUTI

Art. 6

Liquidazione ed accertamento

- Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r.
- Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
- Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n° 218.

Art. 7

Bonifica dati

- al fine di bonificare dati e notizie errati, i contribuenti possono esibire autocertificazioni ai sensi della legge 127/98.
- Le modificazioni e variazioni intervenute nel corso di ogni anno continueranno ad essere denunciate nelle forme e nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs n° 504/92.

Art. 8

Potenziamento e incentivazione uffici

- Ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, parte del gettito complessivo dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura determinata dalla Giunta, è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili ed, ai sensi dell'art. 59, lettera p) del D.Lgs n° 446/97 a forme di compensi incentivanti per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.

Art. 9

Criteri applicativi

- Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia d'imposta comunale sugli immobili sono applicate in conformita' ai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n° 471, 472, 473 e successive modificazioni.
- Nel determinare la misura delle sanzioni in conformita' alle disposizioni sopra richiamate, si terrà conto, oltre ai principi ed i criteri dalle stesse indicati, di circostanze esimenti ed attenuanti al fine di incentivare gli adempimenti tardivi, anche mediante ricorso all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.